

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1980

Presidenza del vice Presidente FLAMIGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato » (759-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 353, 354, 355
BERTI (PCI)	354
RADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	354
STEFANI (PCI)	354
VERNASCHI (DC), relatore alla Commissione	353 354

I lavori hanno inizio alle ore 12,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria,

del commercio, dei servizi e dell'artigianato » (759-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Vernaschi di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

V E R N A S C H I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, riferirò brevemente alla Commissione sul disegno di legge perchè, tranne una, tutte le altre modifiche sono sicuramente di carattere formale.

All'articolo 2 si aggiungono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, anche i comuni; si inseriscono pertan-

1^a COMMISSIONE25^o RESOCONTO STEN. (3 dic. 1980)

to questi ultimi tra gli enti territoriali cui l'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire i dati relativi alle singole unità di rilevazione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, poichè siamo ormai alla fine del 1980, la Camera dei deputati ha stabilito che la spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Al primo comma dell'articolo 4 è stata apportata dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento una modifica formale. È stata soppressa la parola: « precedente ».

Per quanto concerne il terzo comma di tale articolo, è stata lasciata imprecisata la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori.

Risolvendo poi una questione a lungo discussa in questa Commissione, la Camera dei deputati ha stabilito che, per particolari esigenze, l'incarico di rilevatore possa essere affidato a persone in possesso di requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore questi delicati compiti, con priorità per i giovani iscritti nelle liste di collocamento.

All'articolo 5 è stato eliminato il riferimento al terzo comma dell'articolo 4 proprio per effetto delle modificazioni approvate.

Gli articoli 6, 7 e 8, non sono stati modificati.

All'articolo 9 è stato ovviamente aggiunto un comma tendente a stabilire che all'onere di 60 miliardi per il 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Vorrei, infine, far presente alla Commissione che le modifiche sostanziali approvate dall'altro ramo del Parlamento riguardano problemi sollevati in questa Commissione durante il precedente esame del provvedimento. Altre modifiche invece, come ho detto, sono puramente formali.

Propongo pertanto, signor Presidente, di approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

B E R T I . Non ho, signor Presidente, particolari osservazioni da fare. Le modifiche sono abbastanza marginali salvo quelle relative all'articolo 4, dove si consente il compimento di rilevazioni anche a persone che non siano dipendenti dei comuni, di amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e di altri enti pubblici.

Ho soltanto un piccolo dubbio che forse mi sarà chiarito: lo stanziamento è quello che è stato previsto nel momento in cui questo emendamento ancora non era stato accolto?

V E R N A S C H I , *relatore alla Commissione.* La Camera dei deputati ha eliminato il tetto dei 40 miliardi ed ha stabilito che la spesa graverà globalmente sui 140 miliardi. È però anche possibile che in seguito si debba trovare un ulteriore finanziamento.

B E R T I . Colgo questa occasione, signor Presidente, per chiedere al rappresentante del Governo informazioni circa lo svolgimento del consimento: ci sono stati accenni ad un rinvio e dichiarazioni del presidente Guido Rey che ha invece sostenuto che tutto prosegue secondo i piani prestabiliti. Resta, comunque, inteso che voteremo a favore del provvedimento.

S T E F A N I . Se il Governo avesse a suo tempo accolto le proposte dei senatori comunisti, relative alla conoscenza dei dati da parte dei comuni ed alla possibilità di usufruire per il censimento di personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, non avremmo perso così tanto tempo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R A D I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Ritengo che la re-

1^a COMMISSIONE25^o RESOCONTO STEN. (3 dic. 1980)

lazione del senatore Vernaschi sia esauriente; pertanto, non ho nulla da aggiungere.

Per quanto riguarda invece lo svolgimento dei censimenti, il presidente dell'Istituto centrale di statistica mi ha assicurato che l'Istituto sta già lavorando e che è in grado di svolgere tutte le operazioni con la necessaria efficienza e puntualità.

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale.

I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle Regioni, Province autonome e dai Comuni nella osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Le modalità per la fornitura dei dati saranno disciplinate nei regolamenti di esecuzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti

ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'articolo 3, la somma di lire 18.700 milioni è destinata a favore dei Comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere in dipendenza dei censimenti anzidetti.

Le spese di cui al comma precedente comprendono aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole; aggiornamento del « piano topografico »; ripartizione del territorio comunale in « sezioni di censimento »; riunioni intercomunali per istruzioni; predisposizione degli « stati di sezione » e degli altri modelli ausiliari; scelta ed istruzione dei rilevatori; controllo giornaliero dei questionari compilati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari compilati e riscontri con l'anagrafe della popolazione; codificazione di alcune notizie; trasmissione del materiale di censimento agli Uffici provinciali di censimento; spese di funzionamento degli Uffici comunali di censimento e connessi adempimenti amministrativi e contabili.

Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi, di cui all'articolo precedente, grava altresì la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1. L'incarico di rilevatore è affidato a personale dipendente dai Comuni e a personale civile delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri enti pubblici. Per particolari esigenze in sede locale l'incarico di

1^a COMMISSIONE25^o RESOCONTO STEN. (3 dic. 1980)

rilevatore può essere affidato a persone in possesso di requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad essi affidati, con priorità ai giovani iscritti nelle liste di collocamento.

Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 grava altresì la somma di lire 500 milioni da devolvere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

Per eventuali altri lavori connessi con la esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica, viene erogato dall'Istituto medesimo agli enti interessati un compenso che grava sulla predetta autorizzazione di spesa. Non gravano invece su detta autorizzazione di spesa gli oneri relativi ad eventuali acquisizioni ed elaborazioni di dati non disposte dall'Istituto centrale di statistica ed effettuate per proprie finalità dagli enti interessati.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Il quarto e l'ultimo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni accolte.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Le somme di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 4 sono dall'Istituto centrale

di statistica distribuite ai Comuni e alle Camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

E approvato.

Gli articoli 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

1^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (3 dic. 1980)

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo comma, corrispondente al secondo comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modifiche accolte.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI